

CAMBIA LA LEGGE SUL VITALIZIO

Basta disparità di trattamento tra i perseguitati dal fascismo

ALBERTO BALLARINI
ROMA

Lo Stato dopo oltre sessant'anni ha deciso di sanare un vulnus storico e sociale che ha come oggetto le vittime delle persecuzioni fasciste e il vitalizio che gli è stato riconosciuto nel 1955. Una norma per decenni considerata parziale nei confronti di chi ha subito violenze dal regime, sia per motivi politici che razziali. Da palazzo Chigi è arrivato l'input per presentare un emendamento al decreto Agosto e modificare la legge Terracini, che ha introdotto l'assegno pensionistico. In che modo? Ampliando la platea di coloro che, essendo stati perseguitati in passato, potranno richiedere il vitalizio. Arrivano dunque criteri meno restrittivi e una nuova data spartiacque. Oggi rientrano nel beneficio solo coloro che hanno subito persecuzioni e violenze prima dell'armistizio.

Prima e dopo l'8 settembre

L'8 settembre 1943. Un muro temporale che ha creato non poche discriminazioni. Tanti cittadini italiani — antifascisti o appartenenti alla comunità ebraica — sono stati perseguitati e deportati all'estero nei campi di concentramento anche dopo l'armistizio, durante il periodo dell'occupazione nazifascista. La lacuna verrebbe colmata, secondo la bozza di emendamento in circolazione, allargando il beneficio alle persecuzioni subite fino al 25 aprile 1945, giorno della liberazione. In quell'anno e mezzo non solo non vennero meno la repressione e la violenza ma fu anche ricostituito, nei territori occupati dalle truppe tedesche dove era stata costituita la Repubblica sociale italiana, il disciolto tribunale speciale per la difesa dello Stato. Fu creata una serie

di organi pseudo giudiziari miranti a reprimere l'attività antifascista, quali i tribunali provinciali straordinari, il tribunale militare del centro addestramento reparti speciali (Cars), oltre a quelli che singoli reparti fascisti crearono autonomamente. In tanti subirono violenze arbitrarie eppure fino ad ora un pezzo di storia non era stato considerato.

Con la stessa modifica potrebbe cadere anche un altro vulnus: l'onere della prova della persecuzione subita che spetta ai discriminati per motivi razziali, come gli appartenenti alla comunità ebraica. È il singolo a dover dimostrare di aver subito violenze dopo il 1938 (quando entrarono in vigore le leggi razziali). Le leggi antisemite hanno colpito tutti i cittadini ebrei presenti in Italia in quegli anni, ma attualmente è necessario presentare una documentazione che dimostri di avere subito individualmente e "direttamente" la discriminazione fascista, oppure ricorrere a dei testimoni, con le complicità del caso, perché non è così scontato avere prova documentale di quanto accaduto decenni fa. Non solo, fino ad ora la legge prevede che per riconoscere il beneficio alla minoranza ebraica serve un presupposto essenziale: lo svolgimento delle attività contro il fascismo. Sul tema è intervenuta anche la Corte Costituzionale nel 1998 e negli anni è stato riconosciuto dalla giurisprudenza che le violenze e le discriminazioni furono imposte ex lege a danno di persone in virtù della propria condizione personale e religiosa, e non della loro attività politica. I provvedimenti razziali hanno inciso su tutti gli aspetti della vita sociale: la scuola, l'esercizio delle professioni, il matrimonio, l'interdizione dall'esercizio di determinati uffici, le limitazioni patri-

moniali e nelle attività economiche. Per questa ragione, fino ad ora, l'equiparazione operata dalla legge tra i cittadini perseguitati per motivi politici e quelli per motivi razziali non ha dato luogo, nel concreto, ad un perfetto parallelismo. Complicando il via libera all'assegno. L'emendamento proposto sana la questione: introduce, infatti, una presunzione di legge in relazione agli atti di violenza o sevizie subiti in attuazione della normativa anti ebraica e, conseguentemente, inverte l'onere della prova, che non spetterà più al potenziale beneficiario ma sarà a carico del ministero dell'Economia.

Se la modifica verrà discussa al Senato, dove si trova il dl Agosto, si interverrà anche su altri aspetti della legge del 1955. Ci sono diversi criteri per ottenere l'assegno e uno di questi riguarda il "reiterarsi" delle vessazioni. In particolare, devono aver avuto carattere "persecutorio continuativo" la carcerazione preventiva e il confino di polizia, mentre per le condanne decise dai tribunali ordinari la detenzione deve essere stata almeno di un anno; nel caso contrario nulla viene riconosciuto a chi è stato protagonista delle violenze. Saranno quindi cancellati — questa l'ultima novità — i due criteri considerati troppo rigidi in quanto fonte di disparità di trattamento ai danni di chi avesse subito anche un solo atto persecutorio o fosse rimasto in carcere qualche mese.

